

FAQ 1

Domanda

- 1) Le imprese cessate il 31/12/2013 possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. 156/2011 ?

Risposta

No. Nell'elenco possono essere inserite le imprese iscritte o annotate al 31/12/2013, incluse le imprese la cui procedura di liquidazione o fallimento non sia conclusa e registrata come tale entro tale data al Registro Imprese.

Domanda

- 2) Le imprese che risultano prive di classificazione ATECO, possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. 156/2011 ?

Risposta

Si. Si suggerisce di estrarre una visura camerale dell'impresa dalla quale sia possibile inserire nell'elenco una classificazione coerente con l'oggetto sociale e con l'attività esercitata. Tale classificazione dovrà essere inoltre coerente con il settore per il quale l'organizzazione imprenditoriale concorre.

Domanda

- 3) Con riferimento al disposto di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto ministeriale 04/08/2011 n. 155 "1. Al fine di evitare duplicazioni: a) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell'agricoltura, industria e commercio nonché degli altri settori diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa; b) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori"

si chiede di chiarire:

se nel caso in cui un'organizzazione imprenditoriale partecipi all'assegnazione del seggio in più settori, ma non intenda concorrere per il settore artigianato, possa comunque utilizzare tutte le imprese artigiane che aderiscono ad essa, includendole negli elenchi proposti per i settori di interesse in relazione all'attività svolta, facendo cioè prevalere l'appartenenza al settore rispetto allo status di artigiano, fermo restando che tali posizioni non vengono utilizzate dalla stessa organizzazione per partecipare all'assegnazione di seggi diversi, o se invece tali posizioni debbano essere conteggiate - in quanto imprese artigiane dei settori agricoltura, industria e commercio nonché di quelli diversi da assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo - esclusivamente per concorrere al settore artigiano.

Risposta

In ossequio al disposto dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 04/08/2011 n. 155 l'organizzazione deve utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato o della rappresentanza della cooperazione, tutte le imprese artigiane o cooperative appartenenti esclusivamente ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori. In nessun caso, stante il tenore tassativo della relativa disposizione regolamentare, può ammettersi l'utilizzo di tali imprese artigiane o cooperative.

Parimenti l'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato o per la rappresentanza autonoma della cooperazione.

L'organizzazione di categoria potrà scegliere di utilizzare un'impresa artigiana o cooperativa, alternativamente per l'assegnazione della rappresentanza dell'artigianato o della cooperazione o per la rappresentanza di uno dei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, (e mai per i settori agricoltura, industria, commercio e altri settori), solo ed esclusivamente nel caso per cui l'impresa interessata oltre ad operare nei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori) operi in settori con codici ATECO riconducibili ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo).

Domanda

- 4) Con riferimento al campo "Codice ATECO" di cui all'allegato B del DM 156/2011 devono essere inseriti i punti di separazione propria della classificazione Ateco riportata nel Registro Imprese, ad esempio 46.74.1?

Risposta

Sì. Le prime due cifre individuano il settore, come illustrato nel seguente prospetto.

SETTORI CONSIGLIO – CODICI ATECO

Agricoltura:

Lettera A
Codici da 01 a 03

Industria:

Lettere B,C,D,E,F
Codici da 05 a 43

Commercio:

Lettera G
Codici da 45 a 47

Turismo:

Lettera I
Codici da 55 a 56

Trasporti e spedizioni:

Lettera H
Codici da 49 a 53

Credito e assicurazioni:

Lettera K
Codici da 64 a 66

Servizi alle imprese:

Lettere J,L,M,N
Codici da 58 a 63 e da 68 a 82

Altri settori:

Lettere P,Q,R,S,T
Codici da 85 a 98

Domanda

- 5) Con riferimento al campo "Codice ATECO" di cui all'allegato B del DM 156/2011 deve essere indicato se il codice ATECO inserito è riferito all'attività primaria,

all'attività secondaria o all'attività prevalente (es. P=primaria, S= secondaria, I=prevalente ...) ?

Risposta

No, non deve essere indicato.